



Decreto Dirigenziale n. 43 del 11/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 13 AEROGENERATORI DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 26 MWE" DA REALIZZARSI IN LOC. COSTA SAVINA - CALVIELLO NEL COMUNE DI SANTOMENNA (SA) - PROPOSTO DALLA SOC. ECOENERGIA SRL - CUP 4604

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con delibera di G.R. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con il D.P.G.R.C. n. 439 del 10/05/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 543512 del 11.07.2011, la Soc. Ecoenergia srl, con sede in Cervinara (AV) alla via Cardito n. 5, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "impianto eolico composto da 13 aerogeneratori della potenza complessiva di 26 Mwe" da realizzarsi in loc. Costa Savina - Calviello nel Comune di Santomenna (SA);
- b. che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 893671 del 24.11.2011, la Soc. Ecoenergia ha presentato integrazioni alla sopra citata istanza, acquisite al prot. reg. n. 17192 del 10/01/12;
- c. che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 657387 del 7.09.2012, la Soc. Ecoenergia ha presentato integrazioni alla sopra citata istanza, acquisite al prot. reg. n. 792200 del 30.10.2012;
- d. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Mianulli – Santangelo - Todisco, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

e. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 28.05.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale in quanto:

- manca l'indicazione della distanza tra gli aerogeneratori ed eventuali recettori sensibili;
- mancano valutazioni di natura idraulica in merito all'attraversamento da parte del cavidotto del Vallone Capperone;
- nulla viene riferito in merito ai profili altimetrici e alle sezioni tipo delle strade di accesso all'impianto da adeguare e/o da realizzare;
- nulla viene riferito in merito all'attraversamento da parte del cavidotto di aree a rischio idrogeologico;
- la relazione geologica non soddisfa i requisiti di cui all'art. 26 del Dlgs 207/2010 ovvero quelli relativi alla progettazione definitiva;
- non sono state condotte verifiche di stabilità dell'area in studio;
- non vengono riportate l'ubicazione, il dimensionamento e la verifica delle eventuali opere di sostegno e/o mitigazione che si intendono realizzare;
- nulla viene riportato in merito alla predisposizione di un adeguato sistema di canalizzazione delle acque di dilavamento (meteoriche o provenienti dalle lavorazioni) ed il loro convogliamento verso il recettore finale;
- non è stato evidenziato il livello di vibrazioni prodotte dall'impianto presso i ricettori residenziali più prossimi;
- non è stato effettuato lo studio relativo al fenomeno della perturbazione del flusso aerodinamico;
- manca il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici vista la presenza del Vallone Capperone rientrante nell'elenco delle acque pubbliche di cui al regio decreto n. 1775 del 1933 e quello dell'Autorità di bacino di competenza territoriale;
- manca la verifica dell'eventuale presenza di vincoli archeologici e di conseguenza, in caso di esito affermativo, l'acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici territoriali;

Inoltre si fa presente quanto segue:

- il comune di Sant'Andrea di Conza ha espresso, in sede di CDS (tenutasi il 28.07.2011) e mediante una apposita relazione tecnica (prot. 154137 del 29.02.2012), parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto in quanto ritiene di vietare qualsiasi operazione di sterro, reinterro o accatastamento di materiale in terreni a destinazione agricola E;
- il terreno in oggetto si trova ai margini del Vallone Capperone dei Gamberi, che per il fatto di essere nell'elenco delle Acque Pubbliche di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, richiederebbe una fascia di rispetto di 150 mt, mentre dalla lettura degli elaborati si rileva che la sottostazione si trova ad una distanza inferiore ai 100 mt dal vallone;
- le aree di intervento ricadono in "fasce di pertinenza fluviale" nel PAI dell'AdB Interregionale del Fiume Sele;
- per quanto riguarda l'attraversamento del cavidotto interrato in prossimità di superfici demaniali e di terreni privati, dagli elaborati grafici non si evince la distanza delle cabine prefabbricate dai confini delle proprietà private;
- si ritiene che la realizzazione degli scavi per l'interramento del cavidotto così come la realizzazione di qualsiasi struttura comporta un consumo di suolo non reversibile;
- dagli elaborati sembrerebbe che la sottostazione si trovi ad una distanza inferiore ai 200 mt rispetto ad un agglomerato di case site nel Comune di Sant'Andrea di Conza e a 400 mt dal centro abitato, a tal proposito proprio per evitare l'installazione di una sottostazione ai margini del centro abitato i comuni di Sant'Andrea di Conza, Conza della Campania, Teora hanno stipulato un accordo che permetterebbe la localizzazione della sottostazione più vicino possibile all'impianto eolico di Teora; a tal riguardo, in tale nota, il comune chiede che si individui, di concerto con i tre comuni, un'altra area di installazione della sottostazione.
- il comune di Pescopagano ha espresso parere negativo, in sede di CDS (del 28.07.2011), per il cavidotto che passerebbe su aree di demanio comunale e su terreni privati; inoltre il parco andrebbe ubicato ad idonea distanza dai confini regionali e comunali per evitare interferenze di qualsiasi genere;

- il comune di Santomenna ha inviato una nota prot. 92987 del 06.02.2013 nella quale si riportano una serie di osservazioni volte soprattutto alla mancanza del rispetto delle distanze degli aerogeneratori di progetto (SM7 – SM8 – SM9 – SM10 localizzati sul crinale di Monte Calviello e gli aerogeneratori SM5 – SM6 posti sul crinale di Monte Salursi) dal centro abitato di Santomenna. Inoltre il comune richiede di valutare le eventuali interferenze che gli aerogeneratori SM1 – SM2 – SM3 – SM4 – SM5 e SM6 e le torri SM11 – SM12 e SM 13 avrebbero con l'impianto eolico esistente nelle vicinanze di proprietà della Eolica Santomenna srl.

- f. Che con nota prot. reg. n. 551172 del 30.07.2013, si è provveduto a comunicare al proponente – ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 – l'esito della Commissione del 28/05.2013 così come sopra riportato;

RILEVATO:

- a. che con nota acquisita con prot. reg. n. 591020 del 22.08.2013, la Società proponente ha trasmesso le osservazioni al parere espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 28.05.2013;
- b. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26.03.2014, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore e dalle osservazioni trasmesse - parere negativo di compatibilità ambientale in quanto le osservazioni rese ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 non superano i motivi ostativi evidenziati nella seduta della Commissione del 28.05.2013. Si evince che:
- manca l'indicazione della distanza tra gli aerogeneratori ed eventuali recettori sensibili; la cartografia indicata nelle osservazioni (Tav. 1 del mese di Ottobre 2012) riporta solo le distanze tra gli aerogeneratori del realizzando parco quelli di altri parchi eolici già realizzati;
 - mancano valutazioni di natura idraulica in merito all'attraversamento da parte del cavidotto del Vallone Capperone; quanto indicato in tale punto non si riferisce alla tecnica utilizzata per attraversare il Vallone in oggetto ma alle considerazioni sullo stato idraulico del vallone quale ad es. considerazioni sulla presenza o meno in alveo di acqua, tipo di trasporto, calcolo dei parametri idraulici, ecc.
 - nulla viene riferito in merito ai profili altimetrici e alle sezioni tipo delle strade di accesso all'impianto da adeguare e/o da realizzare; quanto richiesto si riferiva ad una planimetria riportante i raggi di curvatura, le pendenze, le dimensioni delle strade, ecc.
 - nulla viene riferito in merito all'attraversamento da parte del cavidotto di aree a rischio idrogeologico; nella relazione geologica trasmessa quale integrazione in data 30.10.2012 prot. reg. 792200 a pag. 17 si rileva la cartografia dell'ex AdB Interregionale Sele riportante l'ubicazione degli aerogeneratori ed il tracciato del cavidotto. Dalla lettura della medesima si evidenzia che gli aerogeneratori SM2, SM3 e SM4 ricadono in aree a pericolosità alta, gli aerogeneratori SM11, SM12 e SM13 ricadono in aree a pericolosità bassa ed il cavidotto, analogamente, ricade in area a pericolosità bassa. Detto ciò la Commissione intendeva conoscere quali accorgimenti venivano utilizzati, in fase di realizzazione dell'opera, per evitare l'innescarsi di fenomeni di instabilità dell'area.
 - la relazione geologica non soddisfa i requisiti di cui all'art. 26 del D.P.R. 207/2010 ovvero quelli relativi alla progettazione definitiva; si premette che già con la nota di integrazione prot. 657387 del 07.09.2012 era stata richiesta una relazione geologica che rispettasse i dettami dell'art. 26 del DPR 207/2010; in merito a tale punto tutte le relazioni geologiche allegate al progetto sia quelle trasmesse con l'istanza che quella trasmessa quale integrazione il 30.10.2012 contengono le informazioni desunte per lo più dalla letteratura; si sono derivati parametri geotecnici riferiti a roccia calcarea testi desunti senza esecuzione di indagini in sito realizzate appositamente per la costruzione del parco eolico.
 - non sono state condotte verifiche di stabilità dell'area in studio; la relazione geologica compilata secondo i dettami dell'art. 26 del D.P.R. 207/2010 avrebbe dovuto contenere i parametri geotecnici dei terreni di sedime degli aerogeneratori, la mancanza di essi comporta l'impossibilità nell'esecuzione di verifiche di stabilità che dovevano essere condotte almeno in corrispondenza

delle aree di imposta degli aerogeneratori ricadenti nelle aree a pericolosità individuate dall'AdB di competenza;

- non vengono riportate l'ubicazione, il dimensionamento e la verifica delle eventuali opere di sostegno e/o mitigazione che si intendono realizzare; viene chiarito che gli interventi di ingegneria naturalistica, se necessari, verranno definiti e dimensionati in fase di progettazione esecutiva e dovranno rispettare i dettami del DM 11.03.1988;
- nulla viene riportato in merito alla predisposizione di un adeguato sistema di canalizzazione delle acque di dilavamento (meteoriche o provenienti dalle lavorazioni) ed il loro convogliamento verso il recettore finale; al punto 8) si riferisce che lungo la viabilità interna al parco eolico, nella viabilità in trincea, lungo le piazzole verranno realizzate trincee drenanti che convoglieranno le acque nei rii più vicini;
- non è stato evidenziato il livello di vibrazioni prodotte dall'impianto presso i ricettori residenziali più prossimi; viene riferito, in modo teorico, che, secondo il DM 10.09.2010, la distanza minima di un aerogeneratore da una civile abitazione di 200 mt è sufficiente a ritenere trascurabili le vibrazioni ma non è stata eseguita alcuna misura di vibrazioni;
- non è stato effettuato lo studio relativo al fenomeno della perturbazione del flusso aerodinamico; idem al punto precedente viene riportata una notizia prettamente teorica ma non c'è alcun calcolo;
- manca il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici vista la presenza del Vallone Capperone rientrante nell'elenco delle acque pubbliche di cui al regio decreto n. 1775 del 1933 e quello dell'Autorità di bacino di competenza territoriale; il parere della Soprintendenza BAPSAE deve essere acquisito in quanto l'opera ricade nella fascia di rispetto del Vallone Capperone quindi ai sensi della lett. c) art. 142 del D. Lgs. 42/2004; il parere dell'AdB di competenza deve essere acquisito perché le opere interferiscono con aree a diversi gradi di pericolosità;
- manca la verifica dell'eventuale presenza di vincoli archeologici e di conseguenza, in caso di esito affermativo, l'acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici territoriale; a tal proposito viene riportato il parere reso da tale Soprintendenza nel 11.10.2011 (prot. 13574) nel quale tale Ente riferisce di non avere motivi ostativi alla realizzazione dell'opera in quanto l'area non risulta vincolata archeologicamente richiede solo il controllo archeologico da parte del medesimo Ente nella fase di esecuzione delle opere di scavo.

Nella medesima relazione allegata alle Osservazioni rese ai sensi dell'art. 10 bis vengono, inoltre, riportate considerazioni riguardanti i seguenti punti facenti parte del parere negativo reso dalla Commissione il 28.05.2013:

- il Comune di Sant'Andrea di Conza ha espresso, in sede di CDS (tenutasi il 28.07.2011) e mediante una apposita relazione tecnica (prot. 154137 del 29.02.2012), parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto in quanto ritiene di vietare qualsiasi operazione di sterro, reinterro o accatastamento di materiale in terreni a destinazione agricola E; a tal proposito il Proponente riferisce che la sottostazione 150 kV/30kV, che dovrà realizzare Ecoenergia srl, si trova nello stesso areale occupato dalla Stazione AT di TERNA autorizzata con DD n. 257 del 02.05.2012. Con riferimento a tale notizia non si comprende il nesso tra quanto dichiarato, in sede di Conferenza del 28.07.2011, dal Comune di Sant'Andrea di Conza e quanto riportato nelle osservazioni art. 10 bis; difatti dalla lettura degli elaborati progettuali, sia relazioni che cartografie, si evidenzia che il Comune di Sant'Andrea di Conza sarà interessato solo dal passaggio del cavidotto mentre il punto di consegna si troverà nel Comune di Conza della Campania;
- il terreno in oggetto si trova ai margini del Vallone Capperone dei Gamberi, che per il fatto di essere nell'elenco delle Acque Pubbliche di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, richiederebbe una fascia di rispetto di 150 mt, mentre dalla lettura degli elaborati si rileva che la sottostazione si trova ad una distanza inferiore ai 100 mt dal vallone;
- le aree di intervento ricadono in "fasce di pertinenza fluviale" nel PAI dell'AdB Interregionale del Fiume Sele;
- per quanto riguarda l'attraversamento del cavidotto interrato in prossimità di superfici demaniali e di terreni privati, dagli elaborati grafici non si evince la distanza delle cabine prefabbricate dai confini delle proprietà private;

- si ritiene che la realizzazione degli scavi per l'interramento del cavidotto così come la realizzazione di qualsiasi struttura comporta un consumo di suolo non reversibile;
 - dagli elaborati sembrerebbe che la sottostazione si trovi ad una distanza inferiore ai 200 mt rispetto ad un agglomerato di case site nel Comune di Sant'Andrea di Conza e a 400 mt dal centro abitato, a tal proposito proprio per evitare l'installazione di una sottostazione ai margini del centro abitato i comuni di Sant'Andrea di Conza, Conza della Campania, Teora hanno stipulato un accordo che permetterebbe la localizzazione della sottostazione più vicino possibile all'impianto eolico di Teora; a tal riguardo, in tale nota, il comune chiede che si individui, di concerto con i tre comuni, un'altra area di installazione della sottostazione; in riscontro a tutti questi punti viene nuovamente richiamato il DD. N. 257 del 02.05.2012 di autorizzazione alla West Wind srl di realizzazione della Sottostazione TERNA;
 - il Comune di Pescopagano ha espresso parere negativo, in sede di CDS (del 28.07.2011), per il cavidotto che passerebbe su aree di demanio comunale e su terreni privati; inoltre il parco andrebbe ubicato ad idonea distanza dai confini regionali e comunali per evitare interferenze di qualsiasi genere; ad avviso del proponente il realizzando parco eolico sarebbe più interno all'area comunale di quanto non lo sia un parco eolico già esistente (Eolica Santomena srl);
 - il Comune di Santomena ha inviato una nota prot. 92987 del 06.02.2013 nella quale si riportano una serie di osservazioni volte soprattutto alla mancanza del rispetto delle distanze degli aerogeneratori di progetto (SM7 – SM8 – SM9 – SM10 localizzati sul crinale di Monte Calviello e gli aerogeneratori SM5 – SM6 posti sul crinale di Monte Salursi) dal centro abitato di Santomena. Inoltre il comune richiede di valutare le eventuali interferenze che gli aerogeneratori SM1 – SM2 – SM3 – SM4 – SM5 e SM6 e le torri SM11 – SM12 e SM 13 avrebbero con l'impianto eolico esistente nelle vicinanze di proprietà della Eolica Santomena srl; a tal proposito è stata allegata alle osservazioni rese ai sensi dell'art. 10 bis la Convenzione stipulata dalla Ecoenergia srl con il Comune di Santomena; si precisa che, in realtà, con il DM dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 pubblicato sulla GU n° 219 del 18 settembre 2010 veniva dichiarata la competenza della individuazione delle aree non idonee esclusivamente alle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 dello stesso DM allegato 3, pertanto, tale DM annulla e rende illegittima qualsiasi deliberazione comunale a tal proposito. Per quanto riguarda le royalties il II° Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Torino ha dichiarato la nullità delle clausole di convenzione sulle royalties (crono 139/13, Rep. CV 2053/13) per sei distinti motivi:
 - le royalties costituiscono un modo di far partecipare il Comune ai proventi dell'impresa produttrice senza apporti patrimoniali né concorso alle perdite, ma ciò integra il patto leonino vietato dalla legge;
 - integrano un'entrata di bilancio al di fuori dagli strumenti impositivi e di finanza;
 - costituiscono duplicazione degli obblighi già imposti con i canoni e sovra canoni idroelettrici;
 - sono monetizzazioni di compensazioni patrimoniali espressamente vietate dalle Linee Guida nazionali sulle FER;
 - se poi esse fossero il corrispettivo per il sostegno prestato sulla procedura autorizzativa, esse costituirebbero esercizio arbitrario e fuorviante della funzione pubblica;
 - le royalties non trovavano causa neppure nei diritti di servitù/superficie sui terreni comunali che erano già oggetto di separato autonomo corrispettivo;
- c. che la Soc. Ecoenergia srl. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 29.12.2011, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Mianulli – Santangelo – Todisco.

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale, su conformi pareri della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espressi nella seduta del 28.05.2013 e nella seduta del 26.03.2014, per il progetto "impianto eolico composto da 13 aerogeneratori della potenza complessiva di 26 Mwe" da realizzarsi in loc. Costa Savina - Calviello nel Comune di Santomenna (SA), proposto dalla Soc. Ecoenergia srl, con sede in Cervinara (AV) alla via Cardito n. 5, in quanto le osservazioni rese ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 non superano i motivi ostativi evidenziati nella seduta della Commissione del 28.05.2013 in quanto:
 - manca l'indicazione della distanza tra gli aerogeneratori ed eventuali recettori sensibili; la cartografia indicata nelle osservazioni (Tav. 1 del mese di Ottobre 2012) riporta solo le distanze tra gli aerogeneratori del realizzando parco quelli di altri parchi eolici già realizzati;
 - mancano valutazioni di natura idraulica in merito all'attraversamento da parte del cavidotto del Vallone Capperone; quanto indicato in tale punto non si riferisce alla tecnica utilizzata per attraversare il Vallone in oggetto ma alle considerazioni sullo stato idraulico del vallone quale ad es. considerazioni sulla presenza o meno in alveo di acqua, tipo di trasporto, calcolo dei parametri idraulici, ecc.
 - nulla viene riferito in merito ai profili altimetrici e alle sezioni tipo delle strade di accesso all'impianto da adeguare e/o da realizzare; quanto richiesto si riferiva ad una planimetria riportante i raggi di curvatura, le pendenze, le dimensioni delle strade, ecc.
 - nulla viene riferito in merito all'attraversamento da parte del cavidotto di aree a rischio idrogeologico; nella relazione geologica trasmessa quale integrazione in data 30.10.2012 prot. reg. 792200 a pag. 17 si rileva la cartografia dell'ex AdB Interregionale Sele riportante l'ubicazione degli aerogeneratori ed il tracciato del cavidotto. Dalla lettura della medesima si evidenzia che gli aerogeneratori SM2, SM3 e SM4 ricadono in aree a pericolosità alta, gli aerogeneratori SM11, SM12 e SM13 ricadono in aree a pericolosità bassa ed il cavidotto, analogamente, ricade in area a pericolosità bassa. Detto ciò la Commissione intendeva conoscere quali accorgimenti venivano utilizzati, in fase di realizzazione dell'opera, per evitare l'innescarsi di fenomeni di instabilità dell'area.
 - la relazione geologica non soddisfa i requisiti di cui all'art. 26 del D.P.R. 207/2010 ovvero quelli relativi alla progettazione definitiva; si premette che già con la nota di integrazione prot. 657387 del 07.09.2012 era stata richiesta una relazione geologica che rispettasse i dettami dell'art. 26 del DPR 207/2010; in merito a tale punto tutte le relazioni geologiche allegate al progetto sia quelle trasmesse con l'istanza che quella trasmessa quale integrazione il 30.10.2012 contengono le informazioni desunte per lo più dalla letteratura; si sono derivati parametri geotecnici riferiti a roccia calcarea testi desunti senza esecuzione di indagini in sito realizzate appositamente per la costruzione del parco eolico.
 - non sono state condotte verifiche di stabilità dell'area in studio; la relazione geologica compilata secondo i dettami dell'art. 26 del D.P.R. 207/2010 avrebbe dovuto contenere i parametri geotecnici dei terreni di sedime degli aerogeneratori, la mancanza di essi comporta l'impossibilità nell'esecuzione di verifiche di stabilità che dovevano essere condotte almeno in corrispondenza

delle aree di imposta degli aerogeneratori ricadenti nelle aree a pericolosità individuate dall'AdB di competenza;

- non vengono riportate l'ubicazione, il dimensionamento e la verifica delle eventuali opere di sostegno e/o mitigazione che si intendono realizzare; viene chiarito che gli interventi di ingegneria naturalistica, se necessari, verranno definiti e dimensionati in fase di progettazione esecutiva e dovranno rispettare i dettami del DM 11.03.1988;
- nulla viene riportato in merito alla predisposizione di un adeguato sistema di canalizzazione delle acque di dilavamento (meteoriche o provenienti dalle lavorazioni) ed il loro convogliamento verso il recettore finale; al punto 8) si riferisce che lungo la viabilità interna al parco eolico, nella viabilità in trincea, lungo le piazzole verranno realizzate trincee drenanti che convoglieranno le acque nei rii più vicini;
- non è stato evidenziato il livello di vibrazioni prodotte dall'impianto presso i ricettori residenziali più prossimi; viene riferito, in modo teorico, che, secondo il DM 10.09.2010, la distanza minima di un aerogeneratore da una civile abitazione di 200 mt è sufficiente a ritenere trascurabili le vibrazioni ma non è stata eseguita alcuna misura di vibrazioni;
- non è stato effettuato lo studio relativo al fenomeno della perturbazione del flusso aerodinamico; idem al punto precedente viene riportata una notizia prettamente teorica ma non c'è alcun calcolo;
- manca il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici vista la presenza del Vallone Capperone rientrante nell'elenco delle acque pubbliche di cui al regio decreto n. 1775 del 1933 e quello dell'Autorità di bacino di competenza territoriale; il parere della Soprintendenza BAPSAE deve essere acquisito in quanto l'opera ricade nella fascia di rispetto del Vallone Capperone quindi ai sensi della lett. c) art. 142 del D. Lgs. 42/2004; il parere dell'AdB di competenza deve essere acquisito perché le opere interferiscono con aree a diversi gradi di pericolosità;
- manca la verifica dell'eventuale presenza di vincoli archeologici e di conseguenza, in caso di esito affermativo, l'acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici territoriale; a tal proposito viene riportato il parere reso da tale Soprintendenza nel 11.10.2011 (prot. 13574) nel quale tale Ente riferisce di non avere motivi ostativi alla realizzazione dell'opera in quanto l'area non risulta vincolata archeologicamente richiede solo il controllo archeologico da parte del medesimo Ente nella fase di esecuzione delle opere di scavo.

Nella medesima relazione allegata alle Osservazioni rese ai sensi dell'art. 10 bis vengono, inoltre, riportate considerazioni riguardanti i seguenti punti facenti parte del parere negativo reso dalla Commissione il 28.05.2013:

- il Comune di Sant'Andrea di Conza ha espresso, in sede di CDS (tenutasi il 28.07.2011) e mediante una apposita relazione tecnica (prot. 154137 del 29.02.2012), parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto in quanto ritiene di vietare qualsiasi operazione di sterro, reinterro o accatastamento di materiale in terreni a destinazione agricola E; a tal proposito il Proponente riferisce che la sottostazione 150 kV/30kV, che dovrà realizzare Ecoenergia srl, si trova nello stesso areale occupato dalla Stazione AT di TERNA autorizzata con DD n. 257 del 02.05.2012. Con riferimento a tale notizia non si comprende il nesso tra quanto dichiarato, in sede di Conferenza del 28.07.2011, dal Comune di Sant'Andrea di Conza e quanto riportato nelle osservazioni art. 10 bis; difatti dalla lettura degli elaborati progettuali, sia relazioni che cartografie, si evidenzia che il Comune di Sant'Andrea di Conza sarà interessato solo dal passaggio del cavidotto mentre il punto di consegna si troverà nel Comune di Conza della Campania;
- il terreno in oggetto si trova ai margini del Vallone Capperone dei Gamberi, che per il fatto di essere nell'elenco delle Acque Pubbliche di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, richiederebbe una fascia di rispetto di 150 mt, mentre dalla lettura degli elaborati si rileva che la sottostazione si trova ad una distanza inferiore ai 100 mt dal vallone;
- le aree di intervento ricadono in "fasce di pertinenza fluviale" nel PAI dell'AdB Interregionale del Fiume Sele;
- per quanto riguarda l'attraversamento del cavidotto interrato in prossimità di superfici demaniali e di terreni privati, dagli elaborati grafici non si evince la distanza delle cabine prefabbricate dai confini delle proprietà private;

- si ritiene che la realizzazione degli scavi per l'interramento del cavidotto così come la realizzazione di qualsiasi struttura comporta un consumo di suolo non reversibile;
 - dagli elaborati sembrerebbe che la sottostazione si trovi ad una distanza inferiore ai 200 mt rispetto ad un agglomerato di case site nel Comune di Sant'Andrea di Conza e a 400 mt dal centro abitato, a tal proposito proprio per evitare l'installazione di una sottostazione ai margini del centro abitato i comuni di Sant'Andrea di Conza, Conza della Campania, Teora hanno stipulato un accordo che permetterebbe la localizzazione della sottostazione più vicino possibile all'impianto eolico di Teora; a tal riguardo, in tale nota, il comune chiede che si individui, di concerto con i tre comuni, un'altra area di installazione della sottostazione; in riscontro a tutti questi punti viene nuovamente richiamato il DD. N. 257 del 02.05.2012 di autorizzazione alla West Wind srl di realizzazione della Sottostazione TERNA;
 - il Comune di Pescopagano ha espresso parere negativo, in sede di CDS (del 28.07.2011), per il cavidotto che passerebbe su aree di demanio comunale e su terreni privati; inoltre il parco andrebbe ubicato ad idonea distanza dai confini regionali e comunali per evitare interferenze di qualsiasi genere; ad avviso del proponente il realizzando parco eolico sarebbe più interno all'area comunale di quanto non lo sia un parco eolico già esistente (Eolica Santomena srl);
 - il Comune di Santomena ha inviato una nota prot. 92987 del 06.02.2013 nella quale si riportano una serie di osservazioni volte soprattutto alla mancanza del rispetto delle distanze degli aerogeneratori di progetto (SM7 – SM8 – SM9 – SM10 localizzati sul crinale di Monte Calviello e gli aerogeneratori SM5 – SM6 posti sul crinale di Monte Salursi) dal centro abitato di Santomena. Inoltre il comune richiede di valutare le eventuali interferenze che gli aerogeneratori SM1 – SM2 – SM3 – SM4 – SM5 e SM6 e le torri SM11 – SM12 e SM 13 avrebbero con l'impianto eolico esistente nelle vicinanze di proprietà della Eolica Santomena srl; a tal proposito è stata allegata alle osservazioni rese ai sensi dell'art. 10 bis la Convenzione stipulata dalla Ecoenergia srl con il Comune di Santomena; si precisa che, in realtà, con il DM dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 pubblicato sulla GU n° 219 del 18 settembre 2010 veniva dichiarata la competenza della individuazione delle aree non idonee esclusivamente alle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 dello stesso DM allegato 3, pertanto, tale DM annulla e rende illegittima qualsiasi deliberazione comunale a tal proposito. Per quanto riguarda le royalties il II° Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Torino ha dichiarato la nullità delle clausole di convenzione sulle royalties (crono 139/13, Rep. CV 2053/13) per sei distinti motivi:
 - le royalties costituiscono un modo di far partecipare il Comune ai proventi dell'impresa produttrice senza apporti patrimoniali né concorso alle perdite, ma ciò integra il patto leonino vietato dalla legge;
 - integrano un'entrata di bilancio al di fuori dagli strumenti impositivi e di finanza;
 - costituiscono duplicazione degli obblighi già imposti con i canoni e sovra canoni idroelettrici;
 - sono monetizzazioni di compensazioni patrimoniali espressamente vietate dalle Linee Guida nazionali sulle FER;
 - se poi esse fossero il corrispettivo per il sostegno prestato sulla procedura autorizzativa, esse costituirebbero esercizio arbitrario e fuorviante della funzione pubblica;
 - le royalties non trovavano causa neppure nei diritti di servitù/superficie sui terreni comunali che erano già oggetto di separato autonomo corrispettivo;
2. Di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 3. Di trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 4. Di trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Avv. Simona Brancaccio